



Repubblica di San Marino

DICASTERO SANITA'
E SICUREZZA SOCIALE

DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI OPERATIVI CONNESSI AI CONTROLLI SANITARI DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IMPORTATI ED ESPORTATI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- Considerato che in forza dell'accordo interinale di commercio ed unione doganale fra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, entrato in vigore il 1 dicembre 1992, la Repubblica di San Marino e' tenuta a recepire le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili nella Comunita' in materia veterinaria, come pure le disposizioni doganali comunitarie necessarie al buon funzionamento dell'accordo;

- considerato inoltre che in data 1 giugno 1993 sono entrati in vigore nella Repubblica di San Marino i decreti di attuazione della legge 29 ottobre 1992, n. 85 (disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e delle bevande) il cui testo e' in allegato;

- in attesa di una definizione della materia anche a livello di Comitato di cooperazione fra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, previsto dal citato accordo interinale;

fra le competenti autorita' sanitarie dei due paesi si conviene quanto segue:

1) I controlli sanitari sugli animali, prodotti di origine animale destinati alla Repubblica di San Marino ed importati da paesi extra comunitari vengono effettuati presso i posti di ispezione frontiera italiani riconosciuti dalla Comunita' economica europea, secondo criteri e modalita' previsti per le merci destinate in territorio italiano ed indicati dal decreto legge 3 marzo 1993, n. 93.

2) Gli animali destinati alla Repubblica di San Marino dovranno provenire da paesi terzi autorizzati dalla Comunita' economica europea alla esportazione di animali vivi verso la Comunita' europea, per i quali non esistano divieti sanitari o di polizia sanitaria o da paesi autorizzati dall'Italia nel caso si tratti di animali di specie la cui importazione non e' soggetta a norme armonizzate.



Repubblica di San Marino

DICASTERO SANITA'
E SICUREZZA SOCIALE

- 3) I prodotti di origine animale destinati alla Repubblica di San Marino dovranno provenire da paesi e da stabilimenti autorizzati dalla Comunita' economica europea, o dall'Italia nel caso si tratti di prodotti la cui importazione non e' soggetta a norme armonizzate.
- 4) A comprova dell'esito favorevole dei controlli di cui ai punti precedenti il veterinario ufficiale del posto frontaliere interessato rilascerà il relativo nulla osta che accompagnera' gli animali o i prodotti fino alla destinazione finale unitamente alla prescritta documentazione sanitaria.
- 5) Le unita' sanitarie locali contermini al territorio della Repubblica di San Marino sono identificate come autorita' referenti per il controllo sui vincoli eventualmente disposti dal veterinario del posto di ispezione frontaliere.
- 6) Gli animali ed i prodotti di origine animale provenienti dalla Repubblica di San Marino e destinati all'Italia sono accompagnati da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle competenti autorita' veterinarie sammarinesi.
- 7) Fino al 31 dicembre 1993 gli stabilimenti di cui all'unito elenco, operanti sul territorio di San Marino anteriormente alla data del 22 agosto 1991 ai quali sia stata concessa dalle autorita' veterinarie sammarinesi la deroga temporanea e limitata ai punti da 1 a 14 dell'allegato I alla direttiva 91/497/CEE, sono autorizzati a proseguire la loro attivita' di commercializzazione dei propri prodotti sul territorio italiano.
Le autorita' veterinarie sammarinesi devono fornire assicurazioni che i suddetti stabilimenti abbiano presentato un piano d'intervento per l'adeguamento ai requisiti comunitari entro il 31 dicembre 1993 e che allo stato attuale sono comunque in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 91/497/CEE, allegato I dal capitolo III al capitolo XV.
- 8) A) Le autorita' veterinarie sammarinesi comunicano all'emissione del certificato e comunque con 12 ore di preavviso ai servizi veterinari della unita' sanitaria locale di destinazione ogni informazione utile relativa alle partite di animali vivi o di prodotti di origine animale spedite verso il territorio italiano; in particolare nella comunicazione di cui al presente comma sono indicate:



Repubblica di San Marino

DICASTERO SANITA'
E SICUREZZA SOCIALE

- a) il paese di origine;
- b) il tipo di merce;
- c) la categoria di animali vivi;
- d) lo stabilimento di provenienza;
- e) il peso della partita o il numero degli animali vivi;
- f) il riferimento al nulla osta emesso all'atto di introduzione della partita nel territorio italiano.

B) Allo stesso modo in caso di spedizione di animali vivi o di prodotti di origine animale dall'Italia verso il territorio di San Marino i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali competenti per territorio comunicheranno alle autorità sammarinesi al momento dell'emissione del certificato ogni informazione utile relativa alle partite spedite.

9) Le autorità sammarinesi dovranno inoltre comunicare ogni 15 giorni al Ministero della Sanita' un riepilogo delle importazioni e delle esportazioni degli animali o dei prodotti di origine animale con l'indicazione del numero delle partite, delle caratteristiche delle stesse e dell'unita' sanitaria locale di destinazione.

IL MINISTRO
DELLA SANITA'

IL DEPUTATO ALLA
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

San Marino, 31 Luglio 1993



Repubblica di San Marino

DICASTERO SANITA'
E SICUREZZA SOCIALE

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE ED IL COMMERCIO DELLA CARNE OPERANTI A SAN MARINO

- 1) Mattatoio Statale - Str. Del Lavoro, 28, Gualdicciolo
- 2) San Marino Carni S.A. (Lavorazione e Commercio Carni Fresche) Via Menetto di Menetto, 2, Dogana
- 3) San Marino Prosciutti S.A. (Stabilimento per la Produzione di Prosciutti Cotti) Via del Lavoro, 45, Gualdicciolo
- 4) Tomassoni Silvana (Lavorazione e Commercio Carni Fresche) Via Luigi Zuppetta, Cailungo
- 5) Top International Company S.A. (Lavorazione e Commercio Carni Fresche) Via Ovella, 4, Valdragone.



Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI OPERATIVI CONNESSI AI CONTROLLI SANITARI DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE IMPORTATI ED ESPORTATI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

- Considerato che in forza dell'Accordo interinale di commercio ed unione doganale fra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, entrato in vigore il 1 dicembre 1992, la Repubblica di San Marino è tenuta a recepire le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili nella Comunità in materia veterinaria, come pure le disposizioni doganali comunitarie necessarie al buon funzionamento dell'accordo;

- considerato inoltre che in data 1 giugno 1993 sono entrati in vigore nella Repubblica di San Marino i decreti di attuazione della legge 29 ottobre 1992, n. 85 (disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e delle bevande) il cui testo è in allegato;

- in attesa di una definizione della materia anche a livello di Comitato di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, previsto dal citato accordo interinale;

fra le competenti autorità sanitarie dei due Paesi si conviene quanto segue:

1) I controlli sanitari sugli animali, prodotti di origine animale destinati alla Repubblica di San Marino ed importati da paesi extra comunitari vengono effettuati presso i posti di ispezione frontaliere italiani riconosciuti dalla Comunità economica europea, secondo criteri e modalità previsti per le merci destinate in territorio italiano ed indicati dal decreto legge 3 marzo 1993, n. 93.

2) Gli animali destinati alla Repubblica di San Marino dovranno provenire da paesi terzi autorizzati dalla Comunità economica europea alla esportazione di animali vivi verso la Comunità europea, per i quali non esistano divieti sanitari o di polizia sanitaria o da paesi autorizzati dall'Italia nel caso si tratti di animali di specie la cui importazione non è soggetta a norme armonizzate.

3) I prodotti di origine animale destinati alla Repubblica di San Marino dovranno provenire da paesi e da stabilimenti autorizzati dalla Comunità economica europea, o dall'Italia nel caso si tratti di prodotti la cui importazione non è soggetta a norme armonizzate.

4) A comprova dell'esito favorevole dei controlli di cui ai punti precedenti il veterinario ufficiale del posto frontaliere interessato rilascerà il relativo nulla osta che accompagnerà gli animali o i prodotti fino alla destinazione finale unitamente alla prescritta documentazione sanitaria.

5) Le unità sanitarie locali contermini al territorio della Repubblica di San Marino sono identificate come autorità referenti per il controllo sui vincoli eventualmente disposti dal veterinario del posto di ispezione frontaliere.

6) Gli animali ed i prodotti di origine animale provenienti dalla Repubblica di San Marino e destinati all'Italia sono accompagnati da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle competenti autorità veterinarie sammarinesi.

7) Fino al 31 dicembre 1993 gli stabilimenti di cui all'unito elenco, operanti sul territorio di San Marino anteriormente alla data del 22 agosto 1991 ai quali sia stata concessa dalle autorità veterinarie sammarinesi la deroga temporanea e limitata ai punti da 1 a 14 dell'allegato I alla direttiva 91/497/CEE, sono autorizzati a proseguire la loro attività di commercializzazione dei propri prodotti sul territorio italiano.

Le autorità veterinarie sammarinesi devono fornire assicurazioni che i suddetti stabilimenti abbiano presentato un piano d'intervento per l'adeguamento ai requisiti comunitari entro il 31 dicembre 1993 e che allo stato attuale sono comunque in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 91/497/CEE, allegato I dal capitolo III al capitolo XV.

8) A) Le autorità veterinarie sammarinesi comunicano all'emissione del certificato e comunque con 12 ore di preavviso ai servizi veterinari della unità sanitaria locale di destinazione ogni informazione utile relativa alle partite di animali vivi o di prodotti di origine animale spedite verso il territorio italiano; in particolare nella comunicazione di cui al presente comma sono indicate:

- a) il paese di origine;
- b) il tipo di merce;
- c) la categoria di animali vivi;


- d) lo stabilimento di provenienza;
- e) il peso della partita o il numero degli animali vivi;
- f) il riferimento al nulla osta emesso all'atto di introduzione della partita nel territorio italiano.

B) Allo stesso modo in caso di spedizione di animali vivi o di prodotti di origine animale dall'Italia verso il territorio di San Marino i servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio comunicheranno alle autorità sammarinesi al momento dell'emissione del certificato ogni informazione utile relativa alle partite spedite.

9) Le autorità sammarinesi dovranno inoltre comunicare ogni 15 giorni al Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi Veterinari un riepilogo delle importazioni e delle esportazioni degli animali o dei prodotti di origine animale con l'indicazione del numero delle partite, delle caratteristiche delle stesse dell'unità sanitaria locale di destinazione.

IL DEPUTATO
ALLA SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

IL MINISTRO
DELLA SANITA'



ROMA, 31 Luglio 1993